

COMUNE DI DORIO
Provincia di Lecco

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
ANNO 2014

AREE EDIFICABILI	TERRENI AGRICOLI	FABBRICATI			
		Altri immobili	Immobili ubicati nei "Centri storici", soggetti a interventi di manutenzione (dalla data di fine lavori e per un periodo di tre anni, a seguito di presentazione di apposita istanza):	ABITAZIONI	
				Principale e relative pertinenze per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9	Unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito a familiari parenti di 1° grado ivi residenti
7,6 per mille	7,6 per mille	7,6 per mille	5,6 per mille	4 per mille detrazione €200,00=	aliquota 4,6 per mille

La Legge di Stabilità n. 147/2013 sancisce che per l'anno 2014 il versamento dell'imposta non è dovuto per le seguenti fattispecie di immobili:

- abitazione principale, abitazioni ad essa assimilate e relative pertinenze ammesse, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce");
- fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti da imprenditori agricoli professionali (IAP).

Ai fini dell'applicazione dei benefici riservati ai c.d. "immobili merce" il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle denunce di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.